



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 12.7.2023
C(2023) 4850 final

Signor Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2023/205/I**

Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre

Invio di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015

Invio di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

Nell'ambito della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535¹, le autorità italiane, in data 20 aprile 2023, hanno notificato alla Commissione il progetto di consultazione pubblica "*Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*" (il "progetto notificato"). Quest'ultimo si compone del progetto di "*Schema di regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre*" (allegato A) e del progetto di "*Linee guida in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale*" (allegato B), nonché della decisione di avviare una consultazione pubblica al riguardo.

¹ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

Conformemente al messaggio di notifica, il progetto notificato (risoluzione n. 14/23/CONS e relativi allegati) intende dare attuazione all'articolo 29 del decreto legislativo n. 208, dell'8 novembre 2021 (TUSMA), che recepisce l'articolo 7 bis della direttiva (UE) 2018/1808 (la "AVMSD")². Il progetto notificato riguarda l'adozione di misure volte a garantire adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e al sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre.

Le autorità italiane hanno inizialmente notificato solo la consultazione pubblica in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre con notifica 2023/73/I. Tuttavia, hanno ritirato la notifica e hanno notificato nuovamente l'insieme dei testi come descritto in precedenza come nuova notifica 2023/205/I. Nel contesto di tale notifica precedente, i servizi della Commissione, in data 24 marzo 2023, hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla misura notificata. Nella seguente valutazione sono prese in considerazione le risposte fornite dalle autorità italiane il 6 aprile 2023.

Nel messaggio di notifica e nella risposta del 6 aprile 2023 alla richiesta di informazioni supplementari inviata dai servizi della Commissione a seguito della precedente notifica 2023/73/I, le autorità italiane hanno indicato che l'obiettivo ultimo della misura notificata è assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività delle informazioni.

Il pluralismo dei media è un valore fondamentale dell'Unione europea, come sancito dall'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In quanto tale, la Commissione riconosce e condivide l'obiettivo delle iniziative volte a perseguire il pluralismo dei media. La Commissione si impegna inoltre a salvaguardare e promuovere la diversità dei media e il pluralismo dei media nell'ambiente online. In tale contesto, l'UE ha adottato il regolamento sui servizi digitali³, che comprende garanzie specifiche per proteggere la pluralità dei media online. Inoltre, la Commissione ha adottato una proposta di legge europea per la libertà dei media (EMFA)⁴, attualmente in fase di esame da parte dei colegislatori.

La Commissione osserva che, secondo la risposta ricevuta dalle autorità italiane, la misura notificata consiste in una consultazione pubblica di un progetto di misura e di due allegati: i) Linee guida in materia di *prominence* dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale (allegato B); e ii) Schema di regolamento in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre (allegato A). Tali allegati sono interamente inclusi nello stesso documento nel nuovo progetto notificato. Le autorità italiane spiegano che la decisione finale che l'autorità italiana deve adottare terrà conto dei contributi ricevuti e della valutazione della Commissione europea nell'ambito della presente notifica.

² Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

³ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

⁴ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.

La Commissione prende inoltre atto del fatto che, come chiarito dalle autorità italiane nella loro risposta, la misura notificata, compresi gli allegati, è di natura regolamentare e applicabile all'ambito dei servizi ivi menzionati.

Per quanto riguarda l'allegato B, in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale, la misura notificata imporrebbe determinati obblighi per garantire adeguato rilievo ("prominence") a un elenco di servizi che dovrà essere determinato dall'autorità italiana, che comprenderà sia i fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, sia pubblici che commerciali. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane nelle loro notifiche, le autorità italiane ritengono che i naturali destinatari degli obblighi di prominence siano i soggetti in grado di influenzare le modalità con cui sono presentati i contenuti e i servizi agli utenti. Al punto 3, paragrafo 13, dell'allegato B, tali soggetti sono ulteriormente dettagliate in quanto comprendono *"televisori connessi a Internet"* e *"interfacce utente o le applicazioni disponibili presso un distributore o in un app store che consentono l'accesso a servizi di interesse generale su altri dispositivi"*.

La misura notificata, al punto 6 dell'allegato B, affida all'autorità italiana la competenza di supervisionare e controllare l'effettiva *compliance* dei servizi interessati ai suddetti obblighi di rilievo e di imporre sanzioni in caso di infrazione.

L'esame delle disposizioni pertinenti ha indotto la Commissione a formulare il seguente parere circostanziato e le seguenti osservazioni.

1. Parere circostanziato

1.1 Valutazione dell'allegato B del progetto notificato alla luce della direttiva 2000/31/CE⁵

a) Applicabilità della direttiva sul commercio elettronico

La direttiva sul commercio elettronico costituisce il quadro generale per i servizi della società dell'informazione.

Sulla base delle informazioni fornite nella notifica e nella risposta delle autorità italiane alla richiesta di ulteriori informazioni inviate dai servizi della Commissione, almeno alcuni dei servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato B sarebbero considerati servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e dell'articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535.

In particolare, questo è il caso delle interfacce utente e del software di televisori connessi a Internet. Per quanto riguarda il primo, le autorità italiane affermano che le interfacce utente possono rientrare nella definizione di servizi di informazione in quanto servizi prestati normalmente a dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi. Nella misura in cui queste soddisfano la definizione di cui a tali disposizioni (*"qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi"*), la fornitura di servizi relativi alle interfacce utente, come il software utilizzato

⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), Gazzetta ufficiale L 178.

nelle apparecchiature connesse e quelli forniti tramite servizi online (ad esempio, negozi di applicazioni), sono considerati servizi della società dell'informazione ai fini della direttiva sul commercio elettronico.

Nella risposta alla richiesta di ulteriori informazioni dei servizi della Commissione, le autorità italiane affermano inoltre che le misure e gli obblighi di cui all'allegato B del progetto notificato si applicherebbero anche ai prestatori di servizi stabiliti al di fuori del territorio italiano.

Gli obblighi volti a garantire adeguato rilievo a determinati contenuti di cui all'allegato B del progetto notificato riguardano le prescrizioni relative all'accesso o all'esercizio dell'attività dei servizi della società dell'informazione. In quanto tali, queste prescrizioni rientrano nell'ambito regolamentato della direttiva sul commercio elettronico di cui all'articolo 2, lettere h) e i), e, di conseguenza, sono stati valutati rispetto a tale direttiva.

Nel loro messaggio di notifica, le autorità italiane sottolineano che i servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale dovrebbero essere adeguatamente valorizzati al fine di garantire il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'efficacia dell'informazione alla più ampia utenza possibile. In merito a questo aspetto, la Commissione desidera sottolineare che, sebbene l'obiettivo di assicurare la diversità e il pluralismo dei media sia riconosciuto e promosso dalla direttiva sul commercio elettronico, il suo articolo 1, paragrafo 6, prevede che le misure adottate per la promozione del pluralismo debbano comunque rispettare il diritto dell'UE, comprese le norme stabilite nella direttiva sul commercio elettronico stessa.

b) Articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva sul commercio elettronico

Per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, quali definiti all'articolo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, l'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico stabilisce nel diritto derivato dell'UE la libera prestazione dei servizi a livello transfrontaliero, come sancito dall'articolo 56 del TFUE. L'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico si basa sul principio secondo cui i servizi della società dell'informazione devono essere regolamentati all'origine dell'attività e sono, di norma, soggetti al diritto dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi è stabilito (cfr. considerando 22 della direttiva sul commercio elettronico).

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell'informazione, forniti da un prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell'ambito regolamentato, applicabili ai prestatori di servizi della società dell'informazione o ai servizi della società dell'informazione. L'articolo 3, paragrafo 2, aggiunge che gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro.

Come confermato dalle autorità italiane nella loro risposta, gli obblighi di cui all'allegato B del progetto notificato si applicherebbero ai servizi della società dell'informazione (nella misura in cui le interfacce utente e il software su televisori connessi a Internet costituiscono servizi della società dell'informazione) stabiliti al di fuori del territorio italiano. Di conseguenza, i servizi della società dell'informazione stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia sarebbero tenuti a:

- dare adeguata visibilità sul territorio italiano ad alcuni servizi ritenuti di interesse generale dall'autorità italiana;

- a tal fine, adattare i propri servizi e il modo in cui svolgono la loro attività nel territorio italiano ai requisiti di presentazione di cui all'allegato B del progetto notificato mediante: i) apposito riquadro (*tile*) o icona, immediatamente visibile nella *home page* dell'interfaccia utente; ii) accessibilità ai servizi di interesse generale con un numero massimo di due *click* (azioni) da parte dell'utente; iii) e almeno una misura supplementare figurante nell'elenco di cui all'allegato B del progetto notificato per garantire la reperibilità di tali servizi di interesse generale;
- identificare correttamente i servizi di interesse generale pubblicati dall'autorità italiana in un apposito elenco, aggiornato annualmente;
- rispettare qualsiasi altro mezzo di esecuzione deciso dall'autorità italiana competente;
- notificare all'autorità italiana le misure adottate per ottemperare a detti obblighi.

Inoltre, conformemente al progetto notificato, le autorità italiane hanno il potere di monitorare e vigilare sulla conformità ai fornitori di interfacce utente coperte dagli obblighi, nonché di applicare sanzioni in caso di non conformità.

In tale contesto, la Commissione ritiene che gli obblighi stabiliti nella misura notificata costituiscano una restrizione alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell'informazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva sul commercio elettronico, nella misura in cui si applicherebbero ai prestatori di servizi della società dell'informazione stabiliti in altri Stati membri che prestano i loro servizi in Italia.

c) Articolo 3, paragrafo 4 della direttiva sul commercio elettronico

L'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto i) della direttiva sul commercio elettronico elenca in modo esaustivo le condizioni che consentono una deroga ai principi enunciati all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Vale la pena notare che le autorità italiane non si sono espresse sull'appartenenza o meno del provvedimento notificato a una delle condizioni che consentono una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4. Di conseguenza, non hanno fornito informazioni che consentano alla Commissione di valutare l'adempimento dei requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico.

In linea di principio, una disposizione generale e astratta che imponga obblighi a qualsiasi prestatore di servizi della società dell'informazione, come quelli di cui all'allegato B del progetto notificato, non può costituire un "provvedimento" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico. Ai sensi di tale disposizione, uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il prestatore è stabilito può derogare alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione garantita dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico soltanto adottando provvedimenti ad hoc e caso per caso.

Inoltre, la natura di un provvedimento con il quale uno Stato membro di destinazione può derogare ai principi enunciati all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva sul commercio elettronico dipende dalle condizioni sostanziali e procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b) di tale direttiva; l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), punto ii), impone che qualsiasi deroga debba essere mirata ("relativa a un determinato servizio della società dell'informazione"), tenuto conto del pregiudizio, o del rischio serio e grave di pregiudizio, del servizio agli obiettivi invocati per giustificare i provvedimenti. Inoltre,

conformemente al punto iii) di tale disposizione, i provvedimenti devono essere proporzionati a tali obiettivi.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), alcuni requisiti procedurali devono essere soddisfatti affinché uno Stato membro possa derogare al principio del controllo dello Stato d'origine. In particolare, prima di adottare i provvedimenti in questione, lo Stato membro "ospitante" (in questo caso l'Italia) dovrebbe chiedere allo Stato membro "di origine" del prestatore o dei prestatori di servizi interessati di prendere provvedimenti per affrontare il problema di ordine pubblico individuato. Qualora tale Stato membro non prenda provvedimenti (adeguati), esso deve essere successivamente informato, insieme alla Commissione, del provvedimento che lo Stato membro "ospitante" intende prendere. A conoscenza della Commissione e sulla base delle informazioni fornite nell'ambito della presente notifica, le autorità italiane non hanno soddisfatto i requisiti procedurali previsti dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b).

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che l'adozione dell'allegato B del progetto notificato comporterà una restrizione indebita alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione nel territorio italiano, in violazione dell'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico.

Per i motivi sopra esposti, la Commissione esprime un parere circostanziato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, secondo cui la misura notificata viola l'articolo 3 della direttiva sul commercio elettronico, qualora fosse adottata senza tenere in debita considerazione le osservazioni di cui sopra.

La Commissione ricorda alle autorità italiane che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535 di cui sopra, l'emissione di un parere circostanziato obbliga lo Stato membro che ha elaborato il progetto di regola tecnica in questione di rinviarne di quattro mesi l'adozione a decorrere dalla data della notifica.

Tale termine scade pertanto il 21 agosto 2023.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, in virtù di tale disposizione, lo Stato membro che riceve un parere circostanziato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati.

La Commissione invita inoltre le autorità italiane a comunicarle, al momento dell'adozione, il testo definitivo del progetto di regola tecnica in questione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/1535.

Qualora il governo italiano non rispetti gli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/1535 o il testo del progetto di regola tecnica in esame sia adottato senza tener conto delle suddette obiezioni o sia altrimenti in contrasto con il diritto dell'Unione europea, la Commissione può avviare un procedimento nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

2. Osservazioni

2.1 Osservazioni generali sull'allegato B del progetto notificato

Sulla base delle spiegazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'allegato B del progetto notificato, la Commissione comprende che tre tipi di servizi sarebbero inclusi

nel pacchetto di servizi di interesse generale. In primo luogo, i servizi di media audiovisivi e radiofonici diffusi gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su digitale terrestre, su satellite o online (catch-up tv o catch-up radio, i servizi in FM distribuito online e in DAB+). In secondo luogo, i servizi commerciali (privati) audiovisivi e radiofonici nazionali diffusi gratuitamente nelle suddette modalità. In terzo luogo, i servizi commerciali (privati) audiovisivi e radiofonici locali distribuiti su digitale terrestre.

Tutti e tre i tipi di servizi comprenderanno un genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico “informazione” (così come definiti nell’ambito dell’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui alla delibera n. 116/21/CONS), e disporranno di una testata editoriale.

Inoltre, in esito a una procedura di valutazione messa in atto dall’Autorità nazionale di regolamentazione, altri i servizi commerciali audiovisivi e radiofonici nazionali, privi di programmazione di tipo generalista, semi-generalista e tematico “informazione”, diffusi gratuitamente nelle stesse modalità dei servizi pubblici e dei servizi commerciali nazionali sopra descritti, possono essere considerati servizi di interesse generale qualora contribuiscano a garantire il pluralismo dei media e la diversità culturale e di opinione. La valutazione sarà effettuata a seguito di una procedura di valutazione messa in atto dall’Autorità nazionale di regolamentazione. A tal fine, i servizi dovranno inviare una richiesta formale all’autorità, utilizzando un modulo online. L’autorità terrà conto di una serie di indicatori predeterminati al momento di effettuare una valutazione in merito alla loro inclusione.

La Commissione osserva che non è immediatamente chiaro dalla notifica né dalle risposte alla richiesta di informazioni supplementari inviate nel contesto della notifica precedente quanti servizi di media audiovisivi e radiofonici potrebbero potenzialmente qualificarsi come servizi di interesse generale e, di conseguenza, beneficiare del sistema di rilievo. L'elenco dei servizi automaticamente inclusi appare già ampio. Il considerando 25 della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, stabilisce che gli obblighi di garantire l'adeguata rilevanza dei contenuti di interesse generale "dovrebbero imporre solo obblighi proporzionati alle imprese, per legittime considerazioni di interesse pubblico".

In considerazione di un numero totale potenzialmente molto elevato di canali considerati servizi di interesse generale, la Commissione ricorda alle autorità italiane la necessità di obblighi proporzionati. Di conseguenza, la Commissione si interroga sulla potenziale efficacia e l'attuazione pratica dell'obbligo di rilievo.

Inoltre, la Commissione osserva che non è chiaro se siano necessarie o concesse ulteriori misure di rilievo tra il numero potenzialmente elevato di servizi audiovisivi di interesse generale selezionati nell'ambito del pacchetto complessivo e, in caso affermativo, sulla base di criteri specifici. In altre parole, non è chiaro se un'ulteriore graduatoria sarà stabilita tra i servizi di interesse generale.

2.2 Valutazione dell'allegato B alla luce dell'articolo 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

La Commissione osserva altresì che non è immediatamente chiaro se la procedura per qualificare le emittenti commerciali come servizi di interesse generale nell'allegato B del progetto notificato distingua tra i fornitori di offerte che rientrano o meno nella

giurisdizione dell'Italia ai sensi dell'articolo 2 della direttiva AVMSD così come modificata. L'allegato B del progetto notificato precisa che la valutazione comprenderà indicazioni sul tempo dedicato all'informazione nazionale, regionale e locale, sul tempo dedicato a programmi di attualità e a carattere sociale, educativo e culturale, la quota di opere europee e la percentuale di offerte accessibili.

La Commissione desidera ricordare che non dovrebbe esserci alcuna discriminazione diretta nei confronti dei fornitori di servizi di media stranieri per quanto riguarda l'ammissibilità alla richiesta di essere inclusi tra i servizi di interesse generale.

La Commissione ricorda inoltre che la Corte di giustizia dell'UE ha adottato un'interpretazione restrittiva delle limitazioni consentite alla libera prestazione dei servizi. L'articolo 56 TFUE impone non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza o al fatto che questi sia stabilito in un altro Stato membro diverso da quello in cui la prestazione dev'essere effettuata, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti, le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi⁶.

In tale contesto, la Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sulla necessità di garantire che le condizioni pratiche relative alla procedura di domanda stabilite nel progetto notificato, quali i requisiti linguistici e le informazioni sui moduli di richiesta, non comportino restrizioni alla libera prestazione dei servizi per i fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori del territorio italiano. Tale esigenza deriva anche dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sancisce tra l'altro *“la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”*.

La Commissione invita le autorità italiane a tenere conto delle osservazioni summenzionate.

I servizi della Commissione sono disponibili a cooperare strettamente e a discutere con le autorità italiane le possibili soluzioni alle questioni individuate nel pieno rispetto del diritto dell'UE.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione,
Thierry Breton
Membro della Commissione



⁶ Cfr., ad esempio, sentenza del 25 aprile 2013, Jyske Bank Gibraltar Ltd ((C-212/11, EU:C:2013:270, paragrafi 58 e 59).